



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 96

Norme particolari di tassazione per le bevande

Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e del 65% dell'imposta stabilita per il vino; il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a kg. 10 ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino. Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcoolicità. Il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta pagano il 60% dell'imposta stabilita per il vino. Per vini spumanti in bottiglia si intendono lo champagne e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo «Champenoise», e chiuse con tappo assicurato con filo metallico. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa e per le bevande alcoliche. (17)

Versione in vigore dal 26 settembre 1936 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 marzo 1945 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(17) Il Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 1708, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 133, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, 2) che "E' esente dall'imposta di consumo di cui all'art. 96 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all'art. 30, n. 2, del predetto testo unico, ovvero vendita o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli. Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno". - (con l'art. 2, comma 1) che "Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'Uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al

precedente art. 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-96-norme-particolari-di-tassazione-per-le-bevande/versione/19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it